

Circolare per lo Studio - Principali scadenze 1-15 luglio 2024

Focus sulla dichiarazione IMU

a cura di Saverio Cinieri

Dal 1° al 15 luglio 2024 ci sono molte scadenze significative.

In particolare, vanno segnalate alcune scadenze, tutte in calendario il 30 giugno 2024, ma posticipate al 1° luglio in quanto il 30 giugno cade di domenica:

- il primo appuntamento con il versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi ed IRAP 2024;
- il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sui servizi digitali (c.d. "web tax");
- la trasmissione, a cura dei CAF e dei professionisti abilitati, dei modelli 730 consegnati dai contribuenti dal 1° al 20 giugno;
- il versamento dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei terreni e delle partecipazioni possedute al 1° gennaio 2024.

Inoltre, sempre il 1° luglio 2024 è il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione IMU per denunciare le variazioni intervenute nel 2023; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione da parte degli enti non commerciali. In entrambi i casi va utilizzata la nuova modulistica approvata con D.Dirett. 24 aprile 2024.

1 LUNEDÌ	Comunicazione periodica intermediari finanziari
COMUNICAZIONE	 Attenzione La scadenza originaria è il 30 giugno e slitta in quanto cade di domenica. Attività - Termine ultimo per la Comunicazione, all'Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente. Soggetti obbligati - Operatori finanziari indicati all'art. 7, comma 6 D.P.R. 605/73. Modalità - Trasmissione esclusivamente in via telematica.
COMUNICAZIONE	Soggetti che effettuano operazioni in oro
	 Attenzione La scadenza originaria è il 30 giugno e slitta in quanto cade di domenica. Attività - Termine ultimo per la presentazione all'Ufficio Italiano Cambi (UIC) della dichiarazione relativa le operazioni effettuate nel mese precedente di valore pari o superiore a euro 12.500,00. Soggetti obbligati - I soggetti persone fisiche nell'esercizio d'impresa, arte o professione o

	<p>le persone giuridiche che hanno effettuato nel mese transazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello stato o con l'estero, di importo superiore ad euro 12.500.</p> <p>Modalità - Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF.</p>
DICHIARAZIONI	<p>Assistenza fiscale – Mod. 730 – Trasmissione</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 29 giugno e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Termine ultimo per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate del modello 730/2023 da parte dei sostituti d'imposta, dei Caf e professionisti abilitati relativamente alle dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno.</p> <p>Entro la stessa data va consegnata al contribuente copia della dichiarazione e del prospetto di liquidazione.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta, Caf e professionisti abilitati.</p> <p>Modalità - Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nei Mod. 730 elaborati dal sostituto d'imposta, dai Caf e professionisti, dei relativi prospetti di liquidazione per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno.</p> <p>Entro la stessa data, i sostituti d'imposta, i Caf e i professionisti abilitati consegnano ai dichiaranti, dipendenti e assimilati, il prospetto di liquidazione delle imposte nonché copia controllata ed elaborata della dichiarazione dei redditi per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno.</p>
TRIBUTI LOCALI	<p>IMU – Presentazione dichiarazione enti non commerciali</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 30 giugno e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione Imu per gli enti non commerciali relativamente alle variazioni intervenute nell'anno precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Enti non commerciali.</p> <p>Modalità - La dichiarazione IMU degli enti non commerciali va presentata al competente Comune, esclusivamente in via telematica.</p> <p>Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.</p>
TRIBUTI LOCALI	<p>IMU – Presentazione dichiarazione</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 30 giugno e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Presentazione della dichiarazione IMU da parte dei soggetti che siano entrati in possesso o detenzione di nuovi immobili o i cui immobili abbiano avuto variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo relativi all'anno precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Proprietari di beni immobili e titolari di diritti reali di godimento su beni immobili.</p> <p>Modalità - La dichiarazione va presentata, alternativamente:</p>

	<ul style="list-style-type: none">• mediante consegna diretta al Comune in cui è ubicato l'immobile;• a mezzo posta, con raccomandata A/R, in busta chiusa indirizzata all'Ufficio tributi del Comune competente;• mediante invio telematico. <p>Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.</p>
DICHIARAZIONI	Dichiarazione redditi – Modello Redditi ENC – Versamento  Attenzione La scadenza originaria è il 30 giugno e slitta in quanto cade di domenica. Attività - Pagamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, senza alcuna maggiorazione e, se ne ricorrono le condizioni, pagamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'IVA relativa all'anno 2023 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese, per il periodo 16 marzo – 30 giugno 2024. Soggetti obbligati - Enti non commerciali ed equiparati. Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 con i seguenti codici tributo: <ul style="list-style-type: none">• 2003-Ires-saldo;• 2001-Ires acconto-prima rata; e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".
DICHIARAZIONI	Modello Redditi PF – Presentazione Attività - Termine ultimo per la presentazione, in modalità cartacea, del modello Redditi PF 2024. Soggetti obbligati - I contribuenti non obbligati all'invio telematico. Modalità - Presentazione presso Uffici postali.
DICHIARAZIONI	Dichiarazione redditi – Modello Redditi PF – Versamento  Attenzione La scadenza originaria è il 30 giugno e slitta in quanto cade di domenica. Attività - Pagamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute per IRPEF e addizionali a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, senza alcuna maggiorazione e, se ne ricorrono le condizioni, pagamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'IVA relativa all'anno 2023 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese, per il periodo 16 marzo – 30 giugno 2024. Soggetti obbligati - Persone fisiche tenute alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi. Modalità - Versamento utilizzando il modello F24. I principali codici tributo da utilizzare sono: <ul style="list-style-type: none">• 4001 – Irpef-saldo;

	<ul style="list-style-type: none"> • 4033 – Irpef-acconto-prima rata; • 4034: Irpef – Acconto seconda rata o unica soluzione; • 3800 – Imposta regionale sulle attività produttive-saldo; • 3812 – Irap acconto-prima rata; • 3801 – Addizionale regionale Irpef; • 3843 – Addizionale comunale all'Irpef – acconto; • 3844 – Addizionale comunale all'Irpef – saldo; • 1800 – Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi; • 1798: Imposta sostitutiva contribuenti minimi-Acconto prima rata; • 1799: Imposta sostitutiva contribuenti minimi – Acconto seconda rata o unica soluzione <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".</p>
<p>DICHIARAZIONI</p>	<p>Modello Redditi SC – Presentazione</p> <p>Attività - Presentazione, mediante invio telematico, della dichiarazione dei redditi modello Redditi SC da parte delle società di capitali e degli enti commerciali residenti che hanno chiuso il periodo d'imposta il 31 luglio 2024 (il termine è l'ultimo giorno dell'11° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio).</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Ires con periodo d'imposta o esercizio sociale non coincidente con l'anno solare.</p> <p>Modalità - La presentazione del modello Redditi SC deve avvenire esclusivamente in via telematica diretta o mediante intermediari abilitati.</p>
<p>DICHIARAZIONI</p>	<p>Dichiarazione redditi – Modello Redditi SC – Versamento</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 30 giugno e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Pagamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, senza alcuna maggiorazione e, se ne ricorrono le condizioni, pagamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'IVA relativa all'anno 2023 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese, per il periodo 16 marzo – 30 giugno 2024.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.</p> <p>Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 con i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2003-Ires-saldo; • 2001-Ires acconto-prima rata; <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".</p>

DICHIARAZIONI	<h3>Dichiarazione redditi – Modello Redditi SP - Versamento</h3> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 30 giugno e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Pagamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute per IRPEF e addizionali a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, senza alcuna maggiorazione e, se ne ricorrono le condizioni, pagamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'IVA relativa all'anno 2023 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese, per il periodo 16 marzo – 30 giugno 2024.</p> <p>Soggetti obbligati - Società di persone e soggetti equiparati, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi.</p> <p>Modalità - Versamento utilizzando il modello F24.</p> <p>I codici tributo da utilizzare sono:</p> <ul style="list-style-type: none">• 4001 – Irpef-saldo;• 4033 – Irpef-acconto-prima rata;• 4034: Irpef – Acconto seconda rata o unica soluzione;• 3800 – Imposta regionale sulle attività produttive-saldo;• 3812 – Irap acconto-prima rata;• 3801 – Addizionale regionale Irpef;• 3843 – Addizionale comunale all'Irpef – acconto;• 3844 – Addizionale comunale all'Irpef – saldo;• 1800 – Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi;• 1798: Imposta sostitutiva contribuenti minimi – Acconto prima rata;• 1799: Imposta sostitutiva contribuenti minimi – Acconto seconda rata o unica soluzione <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".</p>
VERSAMENTI	<h3>Rivalutazione terreni posseduti al 1° gennaio 2024 – Versamento imposta sostitutiva</h3> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 30 giugno e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Versamento prima o unica rata dell'imposta sostitutiva per rideterminazione valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2024.</p> <p>Soggetti obbligati - Possessori di:</p> <ul style="list-style-type: none">• terreni lottizzati o sui quali sono state costruite opere per renderli edificabili;• terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria;• terreni agricoli. <p>Modalità - L'imposta sostitutiva per la rivalutazione è pari al 16% e può essere versata in</p>

	<p>tre rati di pari importo con scadenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1° luglio 2024; • 30 giugno 2025; • 30 giugno 2026. <p>Sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi del 3%.</p> <p>Il versamento va effettuato con modello F24 utilizzando il codice tributo 8056 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola.</p>
<p>VERSAMENTI</p>	<p>Rivalutazione partecipazioni possedute al 1° gennaio 2024 – Versamento imposta sostitutiva</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 30 giugno e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Versamento prima rata imposta sostitutiva del 16% per la rideterminazione valore delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2024.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti che possiedono titoli, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, indipendentemente dalla circostanza che essi siano rappresentativi di una partecipazione qualificata, così come definita dall'articolo 67, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 917/1986, ovvero di una partecipazioni non qualificata ai sensi della successiva lettera c-bis) della medesima disposizione.</p> <p>Modalità - L'imposta sostitutiva per la rivalutazione è pari al 16% può essere versata in tre rati di pari importo con scadenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1° luglio 2024; • 30 giugno 2025; • 30 giugno 2026. <p>Sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi del 3%.</p> <p>Il versamento va effettuato con modello F24 utilizzando il codice tributo 8055 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati.</p>
<p>IMPOSTE INDIRETTE</p>	<p>Contratti di locazione – Registrazione e/o versamento tributo</p> <p>Attività - Pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati con data che fa riferimento all'inizio del mese o rinnovati tacitamente a decorrere dalla medesima data (i nuovi contratti di locazione, dopo la corresponsione dell'imposta autoliquidata, devono essere registrati nel termine di 30 giorni dalla data dei medesimi).</p> <p>Soggetti obbligati - Titolari di contratti di locazione che non hanno esercitato l'opzione per l'applicazione della cedolare secca di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011.</p> <p>Modalità - Il modello "F24 Elide" è l'unico canale percorribile per pagare i tributi su locazioni e affitti immobiliari.</p> <p>I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1500: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per prima registrazione; • 1501: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per annualità succes-

	<p>sive;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1502: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per cessioni del contratto; • 1503: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per risoluzioni del contratto; • 1504: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per proroghe del contratto; • 1505: locazione e affitto di beni immobili – imposta di bollo; • 1506: locazione e affitto di beni immobili – tributi speciali e compensi; • 1507: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione; • 1508: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione; • 1509: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi; • 1510: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.
IVA	<p>Acquisti intracomunitari – Modello Intra-12</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 30 giugno e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Invio telematico della dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da parte di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati, da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e versamento dell'imposta in relazione agli acquisti dichiarati.</p> <p>Soggetti obbligati - Sono tenuti alla presentazione del modello INTRA 12 e al relativo versamento gli enti non commerciali (art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972), non soggetti passivi d'imposta, ed i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6 D.P.R. n. 633/1972).</p> <p>Modalità - Presentazione telematica.</p> <p>Per il versamento della relativa imposta va utilizzato il codice tributo 6043.</p>
IVA	<p>Soggetti che hanno aderito al IOSS – Dichiarazione e versamento IVA mensile</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 30 giugno e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Presentazione della dichiarazione e versamento dell'Iva dovuta per il mese di maggio per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.</p> <p>Soggetti obbligati - Gli operatori registrati al regime IOSS.</p> <p>Modalità - La Dichiarazione Iva IOSS è inviata all'Agenzia attraverso il Portale OSS. I soggetti che hanno esercitato l'opzione presentano per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:</p>

	<p>a) il numero di identificazione IVA attribuito per l'applicazione del regime;</p> <p>b) l'ammontare delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per le quali l'imposta è diventata esigibile nel mese di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;</p> <p>c) le aliquote applicate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente. L'aliquota IVA è quella in vigore nello Stato membro dell'UE in cui saranno consegnate le merci. Le informazioni sulle aliquote IVA nell'UE sono reperibili sia sul sito web della Commissione Europea https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html;</p> <p>d) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente.</p> <p>L'imposta dovuta dai soggetti passivi aderenti al regime IOSS deve essere versata, senza la possibilità di avvalersi dell'istituto della compensazione "orizzontale":</p> <ul style="list-style-type: none"> - con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate. Le somme riscosse sono trasferite giornalmente sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all'Agenzia delle Entrate. Nella richiesta di addebito inviata telematicamente all'Agenzia tramite il portale IOSS, l'operatore deve indicare il codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento; - nel caso in cui l'operatore non disponga del conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, mediante bonifico da accreditare su un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all'Agenzia delle Entrate, secondo le istruzioni fornite dalla medesima Agenzia tramite il portale IOSS. Nella causale del bonifico è indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.
<p>SCRITTURE CONTABILI</p>	<p>Scritture ausiliarie di magazzino - Attivazione dell'obbligo di tenuta</p> <p>Attività - Decorre, per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello <i>scorso mese</i>, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei due esercizi sociali o periodi d'imposta precedenti di riferimento, contemporaneamente il limite previsto per i ricavi in ciascun esercizio o periodo d'imposta e quello delle rimanenze finali alla fine di ciascun esercizio.</p> <p>Soggetti obbligati - Operatori economici in contabilità ordinaria con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare.</p> <p>Modalità - Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute, se nei precedenti due periodi d'imposta l'ammontare dei ricavi ed il valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a euro 5.164.000,00 e di euro 1.100.000,00.</p> <p>Tali scritture vanno impostate e tenute in forma sistematica, secondo norme di ordinata contabilità, mediante annotazioni giornaliere o periodiche, purché con cadenza non superiore al mese e con libertà di scelta del supporto o strumento operativo, per cui le stesse possono concretarsi in libri, schede o simili.</p> <p>Le rilevazioni in argomento, per ogni singolo bene oppure per ogni categoria di beni, devono necessariamente evidenziare i carichi e gli scarichi in modo tale che dalla lettura di ogni singola scheda o altro supporto contabile si possano ricavare tutti i movimenti relativi al bene o alla categoria di beni.</p>

<p>SCRITTURE CONTABILI</p>	<p>Scritture ausiliarie di magazzino - Cessazione dell'obbligo di tenuta</p> <p>Attività - Per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello <i>scorso mese</i>, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se, per la seconda volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano di entità inferiore i previsti limiti.</p> <p>Soggetti obbligati - Ai sensi degli artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, le scritture ausiliarie di magazzino possono <i>non</i> essere tenute a partire <i>da questo mese</i>, se nei precedenti 2 periodi d'imposta l'ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze sono risultati inferiori e, quindi, si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di euro 5.164.000,00 e di euro 1.100.000,00.</p> <p>Modalità - L'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino risultava operativo fino all'esercizio sociale che si è concluso lo <i>scorso mese</i>, possono essere sospese o tenute esclusivamente con finalità aziendali senza il rispetto delle particolari regole dettate dal D.P.R. 600/1973.</p>
<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Ivie - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero</p> <p>Attività - Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, senza alcuna maggiorazione.</p> <p>L'importo può essere rateizzato secondo le stesse regole previste per le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi.</p> <p>Soggetti obbligati - Persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e soggetti a queste equiparate residenti in Italia che siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati. In caso di concessione di aree demaniali, l'Ivie è dovuta dal concessionario; nel caso di immobili concessi in locazione finanziaria, l'Ivie è dovuta dal locatario, anche se trattasi di immobili da costruire o in corso di costruzione.</p> <p>Modalità - Il versamento dell'Ivie deve essere effettuato con F24 utilizzando i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● "4041" denominato "Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO"; ● "4042" denominato "Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - SALDO"; ● "4044" denominato "Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA"; ● "4045" denominato "Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE"; ● "4046" denominato "Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13,

	<p>DL. n. 201/2011 conv., con modific., dalla L. n. 214/2011, e succ. modific. – Società fiduciarie – ACCONTO”.</p> <p>Per dichiarare il valore degli immobili situati all'estero il contribuente deve compilare il quadro RW.</p>
<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Tasse automobilistiche</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 30 giugno e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Versamento della tassa inerente alle autovetture e agli autoveicoli ad uso promiscuo con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • potenza fiscale superiore a 9 CV se l'immatricolazione è avvenuta entro il 31 dicembre 1997; • potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV se l'immatricolazione risulta attivata dopo il 31 dicembre 1997; <p>il cui precedente pagamento è scaduto nel mese di maggio.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti proprietari di autovetture ed autoveicoli.</p> <p>Modalità - La corresponsione della tassa può risultare eseguita presso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le delegazioni dell'Automobile Club Italia; • le agenzie di pratiche auto incaricate; • i tabaccai compilando le apposite schede distinte in (Scheda A: per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo soggetti al pagamento della tassa in misura piena – Scheda B: per autoveicoli ed autovetture che beneficiano di un particolare trattamento fiscale (es.: taxi), per gli altri veicoli (es.: autobus, autocarri, rimorchi, ciclomotori, ecc.); • gli uffici postali utilizzando l'apposito bollettino preintestato alla Regione (con specificazione del relativo numero di conto corrente).
<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Ivafe – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 30 giugno e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, senza alcuna maggiorazione.</p> <p>L'importo può essere rateizzato secondo le stesse regole previste per le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi.</p> <p>Soggetti obbligati - Persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e soggetti a queste equiparate residenti in Italia che detengono all'estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche a se pervengono da eredità o donazioni.</p> <p>Modalità - Il versamento dell'Ivafe deve essere effettuato con F24 utilizzando i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “4043” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero

	<p>dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO”;</p> <ul style="list-style-type: none"> • “4047” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA”; • “4048” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE”. <p>In dichiarazione, i dati sulle attività finanziarie detenute all’estero vanno indicati nel quadro RW.</p>
<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Assicurazioni – Versamento imposta su premi e accessori</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 30 giugno e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Determinazione e pagamento da parte degli assicuratori dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel corso del mese di maggio e sugli eventuali conguagli di tributo dovuti per lo scorso mese di aprile.</p> <p>Soggetti obbligati - Compagnie ed imprese di assicurazione.</p> <p>Modalità - Versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica.</p>
<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Imposta sui servizi digitali – Web tax – Dichiarazione</p> <p>Attività - Trasmissione dichiarazione dell’imposta sui servizi digitali (c.d. “web tax”).</p> <p>Soggetti obbligati - Imprese che forniscono servizi tramite internet e, più in generale, nel mondo digitale.</p> <p>Modalità - La trasmissione avviene con modalità telematiche.</p>

2 MARTEDÌ

RAVVEDIMENTO

Ravvedimento ritenute e IVA – Entro 15 giorni

Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell’Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 17 giugno 2024.

Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.

Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione pari a 0,1% (15%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell’imposta da regolarizzare:

- 8947 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
- 8948 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi;
- 8949 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di capitale;

- 8950 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
- 8951 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta – redditi diversi;
- 8952 – Sanzione per ravvedimento addizionale comunale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
- 8953 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta – redditi diversi;
- 8904 – Sanzione pecuniaria IVA;
- 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento.

Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:

- 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.

RAVVEDIMENTO**Ravvedimento IMU – Entro 15 giorni**

Attività - Regolarizzazione del versamento dell'IMU non versate o versate in misura non sufficiente entro il 17 giugno 2024.

Soggetti obbligati - Contribuenti in generale.

Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione pari a 0,1% (15%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Per il versamento dell'IMU con modello F24 devono essere utilizzati i seguenti codici tributo:

- 3912 – IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze;
- 3913 – IMU – imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE;
- 3914 – IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE;
- 3916 – IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE;
- 3918 – IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE;
- 3919 – IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – STATO;
- 3925 – IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO;
- 3930 – IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE.

Per il versamento dell'IMU, tramite modello F24EP, sono previsti i seguenti codici tributo:

- 350E – IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE;
- 351E – IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE;
- 353E – IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE;
- 355E – IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE;
- 359E – IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO;

	<ul style="list-style-type: none"> • 360E – IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE. <p>Per il versamento, tramite modello F24, della TASI sono previsti i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3958 – TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative; • 3959 – TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale; • 3960 – TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili; • 3961 – TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati. <p>Per il versamento, tramite modello F24 EP, della TASI sono previsti i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 374E – TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale; • 375E – TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili; • 376E – TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati.
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 LUNEDÌ**COMUNICAZIONE****Comunicazione contanti superiori 10.000 euro**

Attività - Invio all'Unità di informazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente al secondo mese precedente.

Soggetti obbligati - Banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italiane.

Modalità - La comunicazione va trasmessa per via telematica all'UIF.

IVA**Fatturazione differita**

Attività - Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti del mese e risultanti da documenti di accompagnamento (Ddt, bolla di consegna e simili), tenendo presente che l'annotazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.

Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte e/o professione.

Modalità - Ad emissione del documento avvenuta, annotazione nel registro Iva delle vendite (art. 23 decreto Iva) o dei corrispettivi (art. 24 del decreto Iva).

IVA**Fatture e autofatture di importo inferiore a euro 300,00**

Attività - Annotazione dell'eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario/committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente di ammontare inferiore a 300,00 euro.

Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professione.

Modalità - Per le fatture emesse nel corso del mese, d'importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato, con riferimento allo stesso mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:

- i numeri delle fatture cui si riferisce;
- l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota Iva applicata;

mentre per le fatture ricevute anche se inerenti a beni che formano oggetto dell'attività

	<p>propria d'impresa, dell'arte o della professione, si deve ritenere consentita l'annotazione mediante documento riepilogativo se di entità inferiore al predetto limite. Su tale documento riepilogativo devono risultare indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i numeri attribuiti dal destinatario cui le stesse si riferiscono; • l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'importo dell'imposta distinti per aliquota Iva applicata.
IVA	<p>Trasmissione dati fatture transfrontaliere passive</p> <p>Attività - Trasmissione fatture elettroniche operazioni transfrontaliere passive ricevute nel mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Gli operatori IVA residenti sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi ad operazioni passive ricevute da soggetti non stabiliti territorio dello Stato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione.</p> <p>Modalità - I soggetti obbligati trasmettono i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.</p> <p>La trasmissione avviene con modalità telematiche.</p>
SCRITTURE CONTABILI	<p>Associazioni sportive dilettantistiche – RegISTRAZIONI CONTABILI</p> <p>Attività - Annotazione dell'importo dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale nel corso del mese di giugno.</p> <p>Soggetti obbligati - Associazioni sportive dilettantistiche e altre associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco che hanno effettuato l'opzione al regime di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991 e con proventi commerciali nell'anno precedente fino a euro 400.000.</p> <p>Modalità - Rilevazione dei dati contabili nel prospetto approvato con D.M. 11 febbraio 1997, opportunamente integrato.</p>

SCADENZE AGGIORNATE AL 24 GIUGNO 2024

Per ulteriori eventuali aggiornamenti, si rimanda alla consultazione delle Scadenze Online

L'Approfondimento

Dichiarazione IMU – Le novità

Entro il 1° luglio 2024 va presentata la dichiarazione IMU relativa alle variazioni intervenute nel 2023. Entro la stessa data va presentata la dichiarazione IMU da parte degli enti non commerciali. A dire il vero, in entrambi i casi la scadenza è fissata al 30 giugno, ma quest'anno slitta al 1° luglio in quanto il 30 giugno cade di domenica. Per le dichiarazioni vanno utilizzati i nuovi modelli approvati con un decreto datato 24 aprile 2024.

Adempimento

Entro il **1° luglio 2024** (in realtà la data originaria è 30 giugno ma, nel 2024, slitta in quanto cade di domenica), i soggetti interessati sono tenuti a presentare la dichiarazione IMU in relazione alle **variazioni intervenute nel 2023** sugli immobili:

- non già dichiarate ai fini ICI/IMU in anni precedenti;
- non conoscibili da parte del Comune (ma che incidono sulla quantificazione dell'imposta), ivi incluse le ipotesi di immobili che godono di riduzioni dell'imposta.

In generale la dichiarazione deve essere presentata anche in tutti i casi in cui il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale.

Modalità e termini di presentazione

La dichiarazione deve essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

Come anticipato, per la dichiarazione IMU 2024, il termine slitta al 1° luglio e va utilizzato il **nuovo modello** approvato con il D.Dirett. 24 aprile 2024.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

La dichiarazione, unitamente agli eventuali modelli aggiuntivi, deve essere **consegnata direttamente al Comune** indicato sul frontespizio, il quale deve rilasciarne apposita ricevuta.

La dichiarazione può anche essere **spedita in busta chiusa**, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all'Ufficio tributi del Comune, riportando sulla busta la dicitura Dichiarazione IMU IMPi, con l'indicazione dell'anno di riferimento.

In tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale. La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione. Inoltre, la dichiarazione può essere **inviata telematicamente con posta certificata**.

La dichiarazione può anche essere presentata:

- a) per via telematica, direttamente dal dichiarante;
- b) per via telematica, tramite un intermediario abilitato.

La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l'invio, un identificativo "protocollo telematico" che conferma solo l'avvenuta ricezione del file; in seguito fornisce all'utente un'altra comunicazione attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Composizione del modello

La dichiarazione IMU va redatta utilizzando il modello approvato con D.Dirett. 24 aprile 2024.

Il modello, oltre ad una prima parte di carattere generale per indicare i dati del contribuente, del dichiarante e degli eventuali contitolari, si compone dei seguenti quadri:

- Quadro A - IMU IDENTIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI, dove ogni riquadro descrittivo del singolo immobile composto da 21 campi ha la finalità di identificare l'immobile e indicare gli altri elementi necessari per la determinazione dell'imposta;
- Quadro B - IMPi IDENTIFICAZIONE DELLE PIATTAFORME MARINE E DEI RIGASSIFICATORI, composto da 5 campi e finalizzato a identificare le piattaforme marine e i manufatti destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale, ubicati nel mare territoriale nonché a indicare gli altri elementi necessari per la determinazione dell'imposta.

Qualora sia necessario l'utilizzo di più modelli vanno compilati i 2 specifici campi "MODELLO N." e "TOTALE MODELLI UTILIZZATI N." presenti in calce alla seconda facciata. In tal caso, come precisato nelle istruzioni, "sul frontespizio dei modelli aggiuntivi è sufficiente l'indicazione del Comune destinatario della dichiarazione e il codice fiscale del contribuente".

Impatto delle norme speciali anti-Covid

Per quanto riguarda le novità che caratterizzano il regime IMU a decorrere dal 2020 e che quindi hanno impatto sul modello dichiarativo, le istruzioni per la compilazione della dichiarazione ricordano le disposizioni relative al **Quadro temporaneo degli aiuti di Stato** che hanno interessato l'IMU durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e che vanno indicate nella parte dedicata alle esenzioni.

In merito, nelle istruzioni di compilazione del modello è precisato che, sebbene l'esenzione in esame sia venuta meno dall'anno d'imposta 2022, tuttavia il contribuente potrebbe trovarsi ancora nella necessità di utilizzare l'apposito campo nell'eventualità di un ravvedimento operoso.

In tal caso, nel Quadro A - IMU IDENTIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI del modello di dichiarazione:

- il campo 15 deve essere compilato con l'indicazione 2. Per esenzione quadro temporaneo Aiuti di Stato;
- nel campo 21 il contribuente dovrà indicare: la lettera "I" nel caso di inizio dell'agevolazione; la lettera "T" nel caso di termine dell'agevolazione.

Immobili occupati abusivamente: la presentazione della dichiarazione

Tra le esenzioni per le quali scatta l'obbligo dichiarativo, vi è quella per gli immobili non utilizzabili né disponibili alla quale è dedicata un'apposita sezione all'interno del quadro A del modello di dichiarazione.

In particolare, sono esenti dall'IMU “gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata **presentata denuncia all'autorità giudiziaria** in relazione ai reati di cui agli artt. 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al Comune interessato, secondo modalità telematiche, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione

Dichiarazione IMU enti non commerciali

Il MEF, con il decreto 24 aprile 2024, ha reso noto anche il nuovo modello di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali (IMU ENC) che deve essere utilizzato per la **trasmissione esclusivamente telematica** della dichiarazione IMU ENC relativa all'anno di imposta 2023, entro il termine del 1° luglio 2024 (in quanto il 30 giugno cade di domenica).

Fattispecie soggette all'obbligo di dichiarazione

L'ente non commerciale deve presentare la dichiarazione IMU ogni anno per le ragioni su esposte, in relazione alle seguenti casistiche di immobili e cioè quelli:

- totalmente imponibili o esenti;
- parzialmente imponibili o totalmente esenti.

Composizione del modello

Oltre al frontespizio, il modello IMU ENC si compone dei seguenti quadri:

- “Quadro A” riservato alla descrizione degli immobili totalmente imponibili o esenti;
- “Quadro B” concernente gli immobili parzialmente imponibili o totalmente esenti. Il quadro in questione prevede una differente modalità di compilazione e di determinazione della porzione di immobile da assoggettare a imposizione a seconda che si tratti di attività didattica o di altre attività meritevoli;
- “Quadro C” dedicato alla determinazione dell'IMU;
- “Quadro D” relativo alle compensazioni e ai rimborsi.

Modalità e termini di presentazione

La dichiarazione telematica IMU ENC deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta e la stessa deve essere presentata ogni anno.

Per il 2024, come più volte detto, il termine è il 1° luglio.

La dichiarazione deve essere presentata **direttamente dal dichiarante oppure tramite un intermediario abilitato**.

Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l'invio un identificativo “protocollo telematico” che conferma solo l'avvenuta ricezione del file; in seguito fornisce all'utente un'altra comunicazione attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la propria dichiarazione devono utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell'abilitazione.